



Contratto tramite trattativa diretta su MePA, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, per l'acquisto di una piattaforma e dei relativi servizi per la protezione dei siti e delle applicazioni in produzione di AgID, stante l'esito delle indagini formali condotte.

INDICE

ART.1.CONTESTO TECNICO, SERVIZI RICHIESTI, OBIETTIVI ATTESI, IMPORTO E DURATA	2
ART. 2 GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO	3
ART. 3. PENALI E RISOLUZIONE	3
ART. 4. ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.	4
ART. 5. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ	5
ART. 6. RISERVATEZZA	5
ART. 7. ASSENZA TRATTAMENTO DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679	5
ART. 8. OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	5
ART. 9 CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ	6
ART. 10 REVISIONE PREZZI	6
ART. 11. FORO COMPETENTE	6



Contratto tramite trattativa diretta su MePA, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, per l'acquisto di una piattaforma e dei relativi servizi per la protezione dei siti e delle applicazioni in produzione di AgID, stante l'esito delle indagini formali condotte.

TRA

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), con sede in Roma, Via Liszt n. 21, C.F. 97735020584, nella persona del Direttore generale Mario Nobile incarico conferito con D.P.C.M. del 23 marzo 2023, a firma del Sottosegretario per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Sen. Alessio Butti, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 aprile 2023 al n. 945, ai sensi dell'art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (nel seguito per brevità anche "Amministrazione"),

E

la Società ADITINET CONSULTING SPA. con sede legale in Roma, P.IVA 04137280964,

PREMESSO CHE:

- L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha la necessità di mettere in protezione tutti i servizi web in produzione di AgID attraverso l'implementazione della piattaforma di Prisma Cloud di Palo Alto networks e la maggior parte dei siti e portali risulta costituito da componenti tecnologiche obsolete, spesso in end of life, che obbligano ad interventi di rearchitect non più rinviabili, posto che sono state comunque messe in atto le attività necessarie a consolidare gli stack applicativi attualmente operanti.
- Tale piattaforma consentirà di rispondere in sicurezza alle le necessità di gestione dei siti e dei portali prevenendo le violazioni e riducendo i rischi, con l'aggiunta dei servizi di supporto professionali necessari all'installazione e configurazione della piattaforma stessa.
- A seguito delle verifiche informali e di apposita Determinazione Direttoriale si è deciso di addivenire alla definizione di un Contratto ponte tramite Trattativa diretta su Mepa ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, nelle more dell'individuazione di un nuovo sistema integrato tramite AQ o attivazione di una nuova procedura Consip e/o del reperimento del nuovo fornitore con le procedure previste dalla normativa vigente, per garantire i servizi essenziali di conduzione applicativa e di supporto specialistico per la continuità dell'attuale sistema integrato per la gestione del personale e contabile di AgID;
- il CIG;
- a seguito della TD è stata formulata offerta su MePA;
- a seguito della verifica positiva della documentazione presentata, della verifica del possesso dei requisiti dell'OE ai sensi dell'art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 e della ricezione della garanzia si è proceduto alla stipula su MePA;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1.CONTESTO TECNICO, SERVIZI RICHIESTI, OBIETTIVI ATTESI, IMPORTO E DURATA

1.Nel corso del 2023, è stato condotto un censimento dei siti e dei portali implementati nel tempo nell'ambito di progetti verticali e di iniziative attuate a sostegno delle attività istituzionali di AgID.

Dal punto di vista della sicurezza la maggior parte dei citati siti e portali risulta costituito da componenti tecnologiche obsolete, spesso in end of life, che obbligano ad interventi di rearchitect non più rinviabili, posto che sono state comunque messe in atto le attività necessarie a consolidare gli stack applicativi attualmente operanti.

2.Pertanto è emersa la necessità di mettere in protezione tutti i servizi web in produzione di AgID attraverso l'implementazione della piattaforma di Prisma Cloud di Palo Alto networks per un importo complessivo, essenziale a garantire le necessità di questa Agenzia, per il periodo di 12 mesi a partire dalla stipula, di Euro 66.300,00 IVA esclusa e pari a Euro 80.886,00 IVA inclusa.



Componente del Servizio	Descrizione	q.tà	Importo Max IVA esclusa	Importo Max IVA inclusa
PAN-PRISMA-PUBCLOUD-ENT+PAN-PRISMA-PUBCLOUD-PREM-SUCCESS	Prisma Cloud Enterprise Edition includes the complete Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) solution including Cloud Code Security, CSPM, CWPP, CNS, CIEM, Data Security & Web App/API Security. It also includes Prisma Cloud Premium Success.	8	66.300,00	80.886,00

Tale piattaforma deve rispondere in sicurezza alle necessità di gestione dei siti e dei portali prevenendo le violazioni e riducendo i rischi.

3. Si chiede altresì di fornire i servizi di supporto professionali necessari all'installazione e configurazione della piattaforma stessa, che saranno fruiti a consumo secondo le esigenze dell'Agenzia fino ad esaurimento del plafond quotato in max 10 gg/u così brevemente descritto:

Componente del Servizio	Descrizione	q.tà	Modalità di utilizzo	Importo Max IVA esclusa	Importo Max IVA inclusa
SUPPORTO PROFESSIONALE DI CONSULENZA	Prestazione con interventi di almeno 4 ore (mezza giornata) di personale qualificato e certificato con specifiche competenze per l'installazione, configurazione e gestione della piattaforma Prisma cloud	10 gg	A consumo	4.480,00	5.465,60

4. La fornitura e i servizi entro l'importo massimo complessivo di Euro 70.780,00 IVA esclusa pari a Euro 86.351,60 IVA inclusa, andranno garantiti secondo le indicazioni del RUP entro i seguenti livelli di servizio:

- disponibilità delle licenze entro 30 gg dalla stipula dell'ordine;
- presa in carico della richiesta di supporto entro le 24 ore dalla richiesta (e-mail o telefonata);
- erogazione del servizio richiesto entro sette giorni dalla presa in carico della richiesta.

5. Data la tipologia dei servizi acquisiti, l'OE non effettuerà alcun trattamento di dati personali o particolari, in quanto le attività si riferiscono esclusivamente alla fornitura delle licenze stesse.

ART. 2 GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto, il Fornitore ha prestato garanzia definitiva allegata al presente (come previsto dall'art. 53 del Codice dei contratti 36/2023), che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.

ART. 3. PENALI E RISOLUZIONE

1. L'ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto, salvo che il danno sia così grave da precludere alla risoluzione del contratto.

2. In caso di ritardo rispetto ai termini indicati dal RUP e in caso di inadempimento nell'erogazione dei servizi richiesti per assicurare tutti i servizi acquistati e previsti dal contratto, per ogni difetto contestato formalmente, anche via mail, il RUP si riserva di applicare una penale del 1% dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo e per ogni inadempimento contestato.

3. Le penali saranno applicabili fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

4. Oltre tale limite, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura, salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.

5. Il protrarsi dell'inadempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc., senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno con facoltà dell'Agenzia di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.

6. Resta in ogni caso salva la facoltà per l'AgID di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti a seguito di inadempimenti verificatisi nel periodo di erogazione del servizio/fornitura.



7. Qualora nell'arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dall'Agenzia, quest'ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore, ovvero acquisendo anche i prodotti in danno dell'OE da altro fornitore, ferma restando la facoltà dell'Agenzia stessa di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

8. L'Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore, in caso di:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
- cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.

ART. 4. ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

1. Il servizio e quanto richiesto al Prestatore entro i termini indicati, saranno oggetto di verifica di conformità e funzionalità da parte del RUP. L'importo sarà liquidato solo a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione del RUP e previa verifica di conformità positiva della disponibilità delle licenze e della piattaforma e per la parte dei servizi professionali previa verifica del consuntivo delle giornate effettivamente erogate.

2. Il pagamento dell'importo è in ogni caso subordinato alla stipulazione del contratto e sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura. La fattura potrà essere emessa solo successivamente all'attestazione di regolare esecuzione del RUP.

3. La fattura pervenuta prima dell'attestazione di regolare esecuzione è passibile di rifiuto da parte dell'AgID.

4. Il Prestatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, così come integrato dal Decreto del 24 agosto 2020, n. 132 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, inerente il *"Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche. (20G00148) (GU n.262 del 22-10-2020)"*.

5. L'AgID sarà costretta a procedere al rifiuto delle fatture:

- a) riferite ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- b) in caso di omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- c) che non rispettino le norme del codice in tema di verifica di conformità e contenuti e non consentano la comprensione del contratto o progetto cui si riferiscono.

6. Sono elementi essenziali della fattura ai fini dei precedenti punti a), b) e c) i seguenti:

- Denominazione Ente: Agenzia per l'Italia Digitale;
- Codice Univoco Ufficio: F7VRDL;
- C.F. del servizio di F.E.: 97735020584;
- i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di affidamento del servizio e/o della fornitura e alla determinazione a contrarre e di copertura di budget;
- il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 c.del D.L. n. 66/2014 - L. 23 giugno 2014, n. 89;
- i riferimenti al progetto e al CUP se presenti;
- la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento;
- la "competenza temporale del servizio", l'anno cui si riferisce il costo del servizio/fornitura (es. dal gg/mm/aa al gg/mm/aa....); ovvero il periodo (gg.mm.aa.) di erogazione del servizio/di effettuazione della fornitura, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
- tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
- eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA;



- l'indicazione dello split payment;
- l'esposizione in fattura, ove previsto, delle ritenute di cui all'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 (che si applica solo qualora il RUP ritenga corretto autorizzare fatture distinte e si debba procedere a più pagamenti, diversamente quindi dal caso in cui il RUP proceda con un'unica ARE e fatturazione in unica soluzione).

Split payment: AgID, ai sensi del D.L. n. 50/2017 del 24/04/2017 “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*”, è compresa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b), della legge 23.12.2014, n. 190. L'Agenzia provvederà a versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata in fattura, pagando al fornitore esclusivamente l'imponibile. La fattura elettronica, nella sezione “Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura” dovrà contenere, alla voce: “Esigibilità IVA” l'indicazione: “S (scissione dei pagamenti)”. Fatture non conformi a quanto indicato saranno rifiutate tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell'Agenzia delle Entrate.

ART. 5. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. e ii., “Piano straordinario contro le mafie”. Pertanto lo stesso deve comunicare all'Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati; la comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

3. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 6. RISERVATEZZA

1. Il Fornitore si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

ART. 7. ASSENZA TRATTAMENTO DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. Trattandosi di acquisizione di licenze, l'OE non effettuerà alcun trattamento di dati personali o particolari, in quanto le attività si riferiscono esclusivamente alla fornitura delle licenze stesse.

ART. 8. OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. AgID informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 21 del 30 gennaio 2015 (aggiornato con Determinazione del Direttore Generale n. 13 del 18/01/2023) quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione”, documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, per come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81.



2. Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Agenzia.

3. Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con AgID, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto di AgID di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

ART. 9 CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ

1. Il Fornitore dovrà altresì attenersi al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. n. 30 marzo 2001, n.165), come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in particolare dall'art. 2, co.3, alla cui stregua le PP.AA estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento anche nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.

2. Nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice e sue ss.mm.ii, AgID potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale. Il Fornitore affidatario dei servizi accetta inoltre sin d'ora quanto disposto nel PNA ANAC vigente (<https://www.anticorruzione.it/-/pna-2022-delibera-n.7-del-17.01.2023>) e dai seguenti Piani e Determinazioni: il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 approvato con Determinazione del D.G. n. 123 del 1 maggio 2022; il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022 – 2024, adottato con la DT DG n. 188 del 30 giugno 2022; la DT DG n. 28/2023 avente per oggetto "Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023-2025".

3. In seguito alla comunicazione di affidamento e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti sul sito dell'Agenzia.

4. Il Fornitore affidatario dei servizi si impegna a sottoscrivere e rispettare il Patto di integrità AgID di cui al relativo allegato.

ART. 10 REVISIONE PREZZI

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice.

ART. 11. FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole contrattuali e del presente documento integrativo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto (per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti:

Art.1 CONTESTO TECNICO, SERVIZI RICHIESTI, OBIETTIVI ATTESI, IMPORTO E DURATA Art.3 PENALI E RISOLUZIONE;

Art.4 ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

Art.11 FORO COMPETENTE.

(per il Fornitore)